

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO AL-
LE CASE PER LAVORATORI(GESCAL) IN OSTUNI(Ex Can-
tiere 10298/R.-

-Importo al netto di ribasso - £. 1.157.952 -

-Impresa: POIMONE Narciso- BRINDISI -

-Repertorio N. 4716

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, addì *quindici*
del mese di Gennaio in Brindisi e nella Sede della
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi-via Gian Battista Casimiro 17.-
Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Direttore
Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con de-
libera n. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e
153 del T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165
richiamati in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408
art. 8, si sono personalmente costituiti:
1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giusep-

Registrato a Brindisi li 26 GEN. 1966

al N. 154 Mod. I Vol.

Esatto lire *Settemilanoventocentoventi*

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[non leggibile]

pe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Sig. Polmone Narciso, nato il 7.5.1923 a Parigi e residente in Brindisi al Corso Roma n.114, Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale- Funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n.89.-

SI PREMETTE

A) CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964 ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INACasa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n.1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le

opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE il Consiglio di Amministrazione -Gestione Speciale della GESCAL di questo Istituto con delibera n.7/m del 12.10.1964 ha approvato la perizia per lavori post-collaudo alla palazzina case per lavoratori in OSTUNI -ex Cantiere 10298/R- nello importo di L.1.297.858, a norma della suddetta convenzione stipulata tra la GESCAL e l'IACP, di cui L. 1.190.696 a base d'asta.-

D)- CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.-

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 2 dicembre 1965, ad ore 10,30, si inviava invito di partecipazione a n.15 Imprese come da raccomandata Protocollo n.10955 del 22.11.1965(Allegato n.1).--

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore di-

ciotto del 1° dicembre 1965.-

H)-CHE esperita la detta licitazione privata in data 2.12.1965, come da relativo verbale (Allegato n.2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Polmone Narciso di Brindisi col ribasso d'asta di £. 2,75% (Lire Due e centesimi settantacinque per cento).-

I)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n.3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

TUTTO CIO' PREMESSO : le costituite parti conven-gono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Polmone Narciso, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Polmone Narciso "IMPRESA".-

ART.2°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con

R.D. 23 maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Polmone Narciso di Brindisi la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collaudo alle Case per lavoratori in Ostuni-ex Cant. 10298/R, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione-Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto, con delibera n. 7/m in data 12.10.1964 per l'importo complessivo di £. 1.297.858 (Lire Unmilione duecentenovantasettemilaottocentocinquantotto) di cui £. 1.190.696 -

(Lire Unmilione centonovantamilaseicentonovantasei)
a base d'asta che, per effetto del ribasso di Si-
re 2.75% (Lire Due e centesimi settantacinque per
cento) sui prezzi della perizia, si riducono a Lire
£. 1.157.952 (Lire Unmilione centocinquantasette-
milanovecentocinquantadue).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in
dipendenza dell'appalto di cui al presente contrat-
to, saranno effettuati con versamenti di acconti in
base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta
quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di
Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Isti-
tuto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti,
anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i
termini previsti dalla vigente legislazione sui
lavori Pubblici dovendosi ritenere per espressa
pattuzione compreso detto onere nell'alea con-
trattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi contrattuali la Impresa Polmone Narciso
presta la cauzione di £. 57.898- (Lire cinquanta-
settemilaottocentonovantotto) come previsto dallo
apposito Capitolato Speciale mediante versamento
in contanti con Reversale n. 325 del 16 dicembre 1965-

al Banco di Napoli Filiale di Brindisi- Tesoriere
dell'Istituto.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine
degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazio-
ne, forma e dimensione delle opere, qualità e prove-
nienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine
da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile
per l'ultimazione dei lavori e relativa penale,
visita di collaudatori ed in genere per tutto quan-
to riguarda la esecuzione delle opere oggetto del
presente contratto e gli oneri, gli obblighi e re-
sponsabilità dell'appaltatore, si fa espresso ri-
chiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato
Speciale e per quanto in detto Capitolato Specia-
le eventualmente non considerato, al Regolamento
Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuo-
vo Capitolato Generale per le opere di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso per-
fetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi,
delle condizioni locali delle cave e dei materia-
li, nonché di tutte le circostanze generali e par-
ticolari che possono influire sulla determinazione
dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la
Impresa elegge il proprio domicilio presso la Se-
greteria del Comune di Brindisi .-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre
le spese relative alla licitazione ed al presente
contratto per diritti di segreteria, scritturazione
e registrazione di atti ed ogni altra inerente an-
che l'Imposta Generale sull'Entrata-senza diritto
a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché
le imposte di consumo, anche se stabilite o accre-
sciute posteriormente alla stipulazione del pre-
sente contratto, e tutte le altre imposte e tasse
sia ordinarie che straordinarie vigenti e future,
fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali
previste a favore degli Istituti Autonomi Case Po-
polari e della Legge 28.2.1949, n. 43; 26 novembre
1955, n. 1148; 14.2.1963 n. 60 e 11.10.1963, n. 1471,
in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle som-
me dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia
documentato o non documenti l'assolvimento di tutti
gli oneri a suo carico, previsti nel presente arti-
colo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere diret-
tamente all'estinzione di essi per conto dell'ap-
paltatore, imputandone il relativo importo sulle

somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14.2.1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvato con D.P.R. 11.10.1963, n. 1471, il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

Le parti, rinunciano, col mio consenso, alla lettura degli allegati.-

A richiesta io Funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate otto e righe sedici sino a questo punto della nona facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime, che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

Firmato: Ubaldo VALLARINO;

Narciso POLMONE;

Avv. Vincenzo PALMA, funzionario rogante.-



SEMPlice

uso amministrativo.

31/12/1966

IL FUNZIONARIO ROGANTE

(Comm. avv. Vincenzo Palma)

sono ancora da fare a questo punto.

ART. 100 - Per il contratto di lavoro

il 2, 23 febbraio 1 e 33 della legge 14.2.1963,

la legge 14.2.1963 del Parlamento di

la legge 14.2.1963 approvata con D.L. 11.10.1963,

il 14.2.1963, il presente contratto viene

confermato in esecuzione del

dalla legge 14.2.1963 del

contratto di lavoro

alla fine.

Le parti, sindacato, con

dei

A richiesta di

richiesta di

la legge 14.2.1963

facoltà di

della legge 14.2.1963

conferma

la legge 14.2.1963

la legge 14.2.1963

la legge 14.2.1963

la legge 14.2.1963

